

25/02/2026

Separazione di fatto e condotte vessatorie: resta il reato di maltrattamenti, esclusi gli atti persecutori



Cerca

[RICERCA AVANZATA](#)

Le condotte vessatorie poste in essere nei confronti del coniuge, iniziate durante la convivenza e proseguite dopo la separazione di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, a prescindere dall'attualità della convivenza. Il coniuge, infatti, conserva la qualifica di "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

di La Redazione

[Cass. pen., sez. VI, ud. 21 gennaio 2026 \(dep. 24 febbraio 2026\), n. 7357](#)

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza in commento, enunciando un principio di particolare rilievo e ribadendo la **perdurante rilevanza del vincolo familiare anche dopo la separazione**. Quest'ultima, infatti, non elimina lo *status* derivante dal matrimonio: se, da un lato, fa venir meno gli obblighi di convivenza e fedeltà, dall'altro lascia intatti quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale e collaborazione.

La Corte ha inoltre confermato la configurabilità dell'**aggravante per i fatti commessi in presenza di figli minori**, precisando che non è necessario accertare una concreta e apprezzabile alterazione dell'equilibrio psicofisico del minore. È sufficiente, invece, che l'esposizione reiterata a episodi di maltrattamento comporti anche solo il rischio di una compromissione del suo normale sviluppo psicofisico.

Nello specifico, il caso trae origine dal ricorso contro una **sentenza di condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori**. Le condotte violente e vessatorie dell'imputato, iniziate durante la convivenza con il coniuge e proseguite dopo la separazione di fatto, erano state inizialmente qualificate come **due distinti reati**.